



Comune di
Serra San Bruno
Provincia di Vibo Valentia - Regione Calabria

COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

Deliberazione della Commissione Straordinaria di Liquidazione
(nominata con D.P.R. del 27 settembre 2021, ai sensi dell'art. 252 del D.Lgs n. 267/2000)

VERBALE N. 14 del 28/02/2024

OGGETTO: Creditore: Ing. Antonio Giglio – fasc. n. 72 -- Incarico professionale per il servizio di progettazione, direzione lavori e coordinamento sicurezza, Centro Multifunzionale e Centro di accoglienza per persone in difficoltà – **Fondi a destinazione Vincolata** - Residuo 113/2019-Capitolo 2221-Anno 2019- **Importo € 12.017,49 quale somma di pertinenza del dissesto a valere sulla fattura n. 08 del 10/12/2021 di € 22.091,30.**

L'anno 2024, il giorno 28 del mese di Febbraio, alle ore 13,15 nella sede della Prefettura – U.T.G. di Vibo Valentia si è riunita anche con modalità telematica, la Commissione Straordinaria di Liquidazione nominata con D.P.R. del 27 settembre 2021, ai sensi dell'art. 252 del D.Lgs n. 267/2000 nelle persone dei Signori:

NOME E COGNOME		Presente	Assente
Dott.ssa Carla FRAGOMENI	Presidente	X	
Dott. Emilio Saverio BUDA	Componente	Collegato telematicamente	
D.ssa Elisabetta BILOTTA	Componente	X	

Per trattare l'argomento in oggetto:

PREMESSO che con D.P.R. del 27 settembre 2021 è stata nominata la Commissione Straordinaria di Liquidazione per l'amministrazione della gestione dell'indebitamento pregresso, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente, nelle persone del Dott. Emilio Saverio BUDA- Dirigente di II Fascia, della D.ssa Carla FRAGOMENI -Funzionario Economico Finanziario, della D.ssa Elisabetta BILOTTA, Segretario Comunale;

CONSIDERATO che in data 5 ottobre 2021, con nota prefettizia N. 42363 del 05/10/2021 è stato notificato al Comune il D.P.R. di nomina dei suddetti componenti;

VISTO il proprio verbale di deliberazione n.1 dell'11 ottobre 2021 avente ad oggetto "insediamento della Commissione Straordinaria di Liquidazione –adempimenti preliminari" con cui si è proceduto altresì alla nomina del Presidente nella persona della D.ssa Carla Fragomeni;

CONSIDERATO che l'Organo Straordinario di Liquidazione non ha personalità giuridica autonoma, per cui non può essere intestatario di una propria partita IVA e di un codice fiscale, dovendosi avvalere della personalità giuridica dell'Ente;

DATO ATTO CHE:

- l'Organo Straordinario di Liquidazione opera in posizione di autonomia e totale indipendenza dalle strutture e dagli altri organi dell'Ente;
- è legittimato a sostituirsi agli organi istituzionali esclusivamente nell'attività propria della liquidazione e, ai sensi dell'art. 253 del D. Lgs 18/08/2000, n. 267, può auto-organizzarsi;

VISTO il D.P.R. 24 agosto 1993 n 378 avente per oggetto il "Regolamento recante norme sul risanamento degli Enti Locali dissestati";

VISTO il D. Lgs 18 agosto 2000 n 267 avente ad oggetto "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

l'art.252, comma 4, del TUOEL, in base al quale "l'Organo straordinario di liquidazione ha competenza relativamente a fatti ed atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato ", quindi, nel caso del dissesto di Serra San Bruno entro il 31 dicembre 2020;

-l'art.255, comma 10, del TUOEL che stabilisce "Non compete all'organo straordinario di liquidazione l'amministrazione delle anticipazioni di tesoreria di cui all'articolo 222 e dei residui attivi e passivi relativi ai fondi a gestione vincolata, ai mutui passivi già attivati per investimenti, ivi compreso il pagamento delle relative spese, nonché l'amministrazione dei debiti assistiti dalla garanzia della delegazione di pagamento di cui all'art. 206 ";

-l'art.36 del D.L. 50 del 24.4.2017, convertito in legge 21.6.2017, n.96 che prevede:


1. "In deroga a quanto previsto dall'articolo 255, comma 10, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per i comuni e per le province in stato di dissesto finanziario, l'amministrazione dei residui attivi e passivi relativi ai fondi a gestione vincolata compete all'Organo straordinario della liquidazione.
2. L'amministrazione dei residui attivi e passivi di cui al comma 1 è gestita separatamente, nell'ambito della gestione straordinaria di liquidazione. Resta ferma la facoltà dell'organo straordinario della liquidazione di definire anche in via transattiva le partite debitorie, sentiti i creditori.
3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano ai comuni e alle province che deliberano lo stato di dissesto finanziario successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, nonché a quelli, già in stato di dissesto finanziario, per i quali alla medesima data non è stata ancora approvata l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato".

-L'Atto di orientamento ex art.154, comma 2, del TUOEL, del Ministero dell'Interno-Osservatorio sulla Finanza e la contabilità degli Enti locali, sulla gestione dei fondi vincolati negli Enti in dissesto finanziario, emanato in data 26.10.2018, che si riporta come di seguito:

1. "il tenore letterale del citato articolo 36 esprime un contenuto dispositivo sostanzialmente lacunoso sotto il profilo della effettiva e concreta attività di gestione dei residui attivi e passivi relativi ai fondi vincolati rispetto alla "ordinaria " massa debitoria ";
2. "Non risultano, in particolare, indicati strumenti operativi puntuali per stabilire il modo della "rilevazione " e della "liquidazione " delle suddette partite, né esistono prassi e/o criteri direttivi utili a consentire all'Ente, una compiuta e condivisa conoscenza sugli sviluppi gestionali della specifica attività dell'OSL nella movimentazione delle partite vincolate";
3. "La gestione dei residui attivi e passivi relativi ai fondi a gestione vincolata nei Comuni dissestati, di competenza dell'Organismo straordinario di liquidazione, deve avvenire attraverso il coinvolgimento dell'Ente locale interessato affinché allo stesso sia garantito il supporto conoscitivo costante necessario per la prosecuzione di eventuali progetti e/o programmi ad esse connessi e per avere piena certezza circa la portata e la concreta attuazione dell'azione di risanamento";
4. Il coinvolgimento dell'Ente locale potrà essere realizzato tramite il ricorso ad un'intesa di carattere procedimentale, concordata con l'OSL, afferente la gestione delle obbligazioni relative ai predetti fondi con lo scopo di consentire, all'Ente stesso, un'anticipata conoscenza dei risultati della gestione straordinaria in funzione dell'eventuale formulazione di indicazioni operative, con particolare riguardo ai rapporti scaturenti dalla gestione dei fondi in argomento che non si esauriscano nel perimetro temporale della gestione dell'OSL, ma possano sortire effetti anche sulla futura gestione dell'Ente. "

L'art.42, comma 5, del D. Lgs .118/2011 che recita testualmente: "Costituiscono quota vincolata del risultato di amministrazione le entrate accertate e le corrispondenti economie di bilancio:

1. nei casi in cui la legge o i principi contabili generali e applicati individuano un vincolo di specifica



- destinazione dell'entrata alla spesa;*
2. *derivanti da mutui e finanziamenti contratti per il finanziamento di investimenti determinati;*
 3. *derivanti da trasferimenti erogati a favore dell'ente per una specifica destinazione;*
 4. *derivanti da entrate accertate straordinarie, non aventi natura ricorrente, cui la regione ha formalmente attribuito una specifica destinazione ".*

CONSIDERATO CHE:

- la Circolare del Ministero dell'Interno n. 21 del 20 settembre 1993, relativa all'applicazione delle norme sul dissesto, chiarisce che i residui attivi e passivi della gestione vincolata siano esclusi dalla massa attiva e passiva, intendendosi con ciò che *"le spese che gravano copertura in un'entrata vincolata al finanziamento delle stesse non possono essere finanziate con gli ordinari mezzi che concorrono alla formazione della massa attiva e che quindi vanno tenute separate nel piano di estinzione delle situazioni pregresse "*;
- la predetta Circolare chiarisce, inoltre, che *"La competenza per quanto attiene alla liquidazione delle relative spese e all'emissione dei mandati è dell'organo straordinario della liquidazione che, laddove si rende opportuno, può procedere al pagamento, proprio perché trattasi di spese con proprio specifico finanziamento, anche prima dell'approvazione del piano di estinzione, previa verifica delle condizioni di regolarità della spesa previste dalla legge".*


RITENUTO CHE:

- i criteri individuati dalla citata Circolare ministeriale n. 21/1993, in relazione alle gestioni vincolate, devono ritenersi ancora validi ed applicabili, in quanto emanati in attuazione della previgente normativa che affidava all'organo straordinario della liquidazione l'amministrazione dei residui attivi e passivi relativi ai fondi a gestione vincolata;
- la stessa Direzione Centrale della Finanza Locale del Ministero dell'Interno, nel parere reso con nota prot.91410 del 24.7.2017 alla Commissione straordinaria di liquidazione del Comune di Caserta, ha sostanzialmente fatto propri tali criteri;

VISTA l'istruttoria dell'Area Manutenzione e urbanistica e il Mod. "A" prodotto dal Responsabile dell'Area medesima a questo O.S.L. in data 21/02/2024, da cui si ravvisano i presupposti ai fini della liquidazione del credito in favore dell'Ing. Antonio Giglio – fasc. n. 72 - Incarico professionale per il servizio di progettazione, direzione lavori e coordinamento sicurezza, Centro Multifunzionale e Centro di accoglienza per persone in difficoltà – Fondi a destinazione Vincolata - Residuo 113/2019-Capitolo 2221- Anno 2019-Importo € 12.017,49 IVA COMPRESA quale somma di pertinenza del dissesto a valere sulla fattura n. 08 del 10/12/2021 di € 22.091,30.

VISTO che ai sensi dell'art. 254, comma 5 del T.U.E.L. n. 267/2000, sulla base degli elementi istruttori in possesso, il suddetto credito è stato valutato positivamente ai fini dell'ammissione al passivo per l'importo complessivo di € 12.017,49 quale somma di pertinenza del dissesto sulle somme a destinazione vincolata trasmesse con delibera C.C. n. 23 del 22/06/2021, e per la rimanente parte di € 10.073,49 IVA COMPRESA a carico dell'Ente, come da attestazione allegata e predisposta dal Responsabile dell'Area in data 21/02/2024;

CONSIDERATO che Con delibera commissariale n° 35 del 25/05/2023 sono stati fissati i criteri e le norme procedurali in ordine al pagamento dei debiti riconosciuti, con la modalità semplificata di liquidazione di cui all'art. 258 del Dec. Lgs n. 267/2000, reso pubblico sul sito ufficiale del Comune di Serra San Bruno, (spazio riservato alla "Commissione Straordinaria di Liquidazione") per effetto della procedura semplificata proposta da questa Commissione Straordinaria con propria delibera n. 3 del 10 febbraio 2023 a seguito della



quale l'Ente ha aderito con delibera di G.C. n. 34 del 28/04/2023, ai sensi e per gli effetti del medesimo articolo art. 258.

RITENUTO che, ai sensi delle vigenti disposizioni, il credito, così come determinato, non produce interessi né è suscettibile di rivalutazione monetaria.

RITENUTO, pertanto, di dover provvedere in proposito a confermare l'esito dell'istruttoria positivamente alla luce degli atti, mediante la liquidazione del chiesto credito, per le ragioni suddette;

VISTO il regolamento recante norme sul risanamento degli Enti Locali dissestati, approvato con DPR del 24/8/1993 n. 378 art. 4, comma 8 bis;

VISTO l'art. 253 del D.Lgs. n. 267/2000 e smi;

Tutto ciò premesso e considerato, con votazione unanime e legalmente espressa,

DELIBERA

DI PROCEDERE, all'emissione a titolo definitivo dell'importo di € 12.017,49 iva inclusa split payment a favore dell'ing. Antonio Giglio fascicolo n. 72 del piano di rilevazione, quale somma di pertinenza del dissesto sulle somme a destinazione vincolata trasmesse con delibera C.C. n. 23 del 22/06/2022, e per la rimanente parte di € 10.073,49 **a carico dell'Ente**, a valere sulla fattura n. 08 del 10/12/2021

DI EMETTERE, mandato di pagamento per l'importo di € 12.017,49 iva inclusa split payment a cura del personale addetto del Servizio Finanziario, nonché di effettuare le verifiche di legge, ove previste;

DI INCLUDERE il suddetto debito nell'elenco delle passività ammesse da allegare al piano di estinzione fascicolo n. 72 – **parte fondi vincolati**-che sarà trasmesso al Ministero dell'Interno per la successiva approvazione ai sensi dell'art. 256, comma 7, del TUEL;

1) **DI NOTIFICARE** la presente deliberazione all'istante nonché al Responsabile dell'Area Affari Generali e Istituzionali e Area Finanziaria;


2) **DI DICHIARARE** la presente deliberazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

I Componenti:

Dott. Emilio Saverio BUDA -Collegato telematicamente

Dott.ssa Elisabetta BILOTTA



Il Presidente
Dott.ssa Carla ERAGOMENI

